



Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Del

Il Consiglio federale svizzero

visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 2010¹ concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (legge),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Altre attività assoggettate alla legge

Oltre a quelle previste all'articolo 1 capoverso 2 della legge sono soggette alla legge:

- a. l'attività di aspirante guida alpina;
- b. l'attività di maestro di arrampicata;
- c. l'attività di accompagnatore di escursionismo;

Art. 2 Attività professionale

Offre attività a rischio a titolo professionale ai sensi della legge chi, sul territorio della Confederazione svizzera, ottiene con le attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 un reddito principale o accessorio. L'attività a titolo professionale viene presunta se le attività sono offerte al pubblico.

Art. 3 Verifica dell'adeguatezza dell'innevamento

¹ Per le attività sulla neve il titolare dell'autorizzazione deve essere in grado di valutare il rischio di valanghe sull'itinerario che si percorre sulla base dello stato attuale delle conoscenze.

SR

¹ RS **935.91**

² L'attività può essere svolta se non sussiste marcato pericolo di valanghe. Se l'attività deve essere svolta da una guida alpina o da un aspirante guida alpina non deve sussistere un elevato pericolo di valanghe.

Capitolo 2: Autorizzazioni

Sezione 1: Attività soggette all'autorizzazione

Art. 4

1 È necessaria un'autorizzazione per svolgere le attività seguenti:

- a. ascensioni alpinistiche secondo l'allegato 2 numero 1;
- b. gite escursionistiche a partire dal grado di difficoltà T4 secondo l'allegato 2 numero 2;
- c. gite con attrezzi per gli sport della neve secondo l'allegato 2 numero 3;
- d. escursioni con le racchette da neve a partire dal grado di difficoltà WT2 secondo l'allegato 2 numero 4 a eccezione delle escursioni con racchette da neve su sentieri escursionistici invernali segnalati e aperti, oppure
- e. gite escursionistiche a partire dal grado di difficoltà PD secondo l'allegato 2 numero 3;
- f. arrampicata su vie ferrate secondo l'allegato 2 numero 5;
- g. arrampicata su ghiaccio e su cascate di ghiaccio;
- h. arrampicata per più di una lunghezza di corda;
- i. canyoning
- j. rafting in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l'allegato 3 con un gommone ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 12 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978² sulla navigazione interna;
- k. discese in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l'allegato 3 con canotti o altri attrezzi sportivi, come canoa, kayak, hydrospeed, funyak o tube;
- l. bungee jumping, escluse le attività dei baracconisti che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza del 4 settembre 2002³ sul commercio ambulante.

² Sono considerate discese fuori pista le discese raggiungibili con funivie di montagna svolte con attrezzi per gli sport della neve, che si trovano fuori della responsabilità dei gestori di impianti di risalita.

³ Per canyoning si intende la discesa di corsi d'acqua con scarse possibilità di uscire dall'acqua, che richiede tecniche di nuoto e di arrampicata.

² RS 747.201.1

³ RS 943.11

⁴ Viene considerato bungee-jumping il salto nel vuoto in caduta libera trattenuti da una corda elastica o il cosiddetto salto a pendolo.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 5 Guide alpine

¹ L'autorizzazione per le guide alpine consente di guidare clienti nel quadro delle attività ai sensi dell'articolo 4, capoverso 1, lettere a - h.

² Al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale» sono equiparati:

- a. i titoli acquisiti secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 1, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata;
- b. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- c. il diploma di guida alpina dell'Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM).

³ L'autorizzazione per le guide alpine consente di svolgere il canyoning, a condizione che la guida disponga di una formazione accessoria dell'Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dell'UIAGM.

Art. 6 Aspiranti guide alpine

¹ L'autorizzazione per gli aspiranti guide consente di guidare clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1, lettere a - h, a condizione che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5.

² L'autorizzazione viene concessa se l'aspirante guida alpina:

- a. ha superato il corso di aspirante guida alpina dell'ASGM, un corso per aspiranti guida alpina riconosciuto dall'UIAGM o un corso estero per aspiranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO);
- b. offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

³ L'autorizzazione per gli aspiranti guide alpine comprende il canyoning, a condizione che l'aspirante guida disponga di una formazione accessoria in questo ambito dell'Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dall'UIAGM e l'attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, capoverso 3.

Art. 7 Istruttori di arrampicata

¹ L'autorizzazione per gli istruttori di arrampicata consente di accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera h, a condizione che il percorso di avvicinamento alla parete:

- a. non richieda una progressione con corda corta;
- b. non richieda l'attraversamento di ghiacciai; e
- c. non richieda l'uso di materiale tecnico ausiliario come piccozze o ramponi.

² L'autorizzazione viene concessa se l'istruttore di arrampicata:

- a. è «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002⁴ (LFPr) o ha conseguito un certificato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI;
- b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

³ Al titolo di «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» è equiparato il titolo acquisito secondo il diritto previgente come da allegato 4 numero 2, a condizione che il titolare pratichi la professione in modo regolare e segua un perfezionamento adeguato.

⁴ L'autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita inoltre ad accompagnare clienti su vie ferrate con grado di difficoltà fino a massimo K3 secondo l'allegato 2 numero 5, sempre che il maestro di arrampicata disponga di una formazione complementare offerta dall'associazione professionale o da essa riconosciuta.

⁵ Gli istruttori di arrampicata in formazione possono svolgere attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per una tale attività se ciò sia necessario per la formazione.

Art. 8 Maestri di sport sulla neve

¹ L'autorizzazione per i maestri di sport sulla neve consente di accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1, lettere c – e, nei limiti in cui:

- a. l'escursione presenti al massimo i seguenti gradi di difficoltà:
 1. per le escursioni con gli sci: PD secondo l'allegato 2 numero 3;
 2. per le escursioni con racchette da neve: WT3 secondo l'allegato 2 numero 4;
 3. per le discese fuori pista: D secondo l'allegato 2 numero 3;
- b. non vengano attraversati ghiacciai;
- c. eccettuati attrezzi di sport sulla neve, pelli di foca, coltelli da ghiaccio e racchette da neve, non sia necessario l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde.

⁴ RS 412.10

² Al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale» sono equiparati:

- a. i titoli acquisiti secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 3, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata;
- b. il titolo di «Swiss Snowboard Instructor SSBS» con formazione complementare per le attività fuori pista e le escursioni secondo il regolamento sulla formazione della Schweizer Schneesport Berufs- und Schulverband (SSBS) dell'ottobre 2016⁵;
- c. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI.

³ I maestri di sport della neve in formazione possono svolgere attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere c-e sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per una tale attività se ciò sia necessario per la formazione.

Art. 9 Accompagnatori di escursionismo

¹ L'autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo consente di accompagnare i clienti in attività nel quadro di escursioni con racchette da neve ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1, lettera d, a condizione che:

- a. l'escursione presenti al massimo un grado di difficoltà WT3 secondo l'allegato 2 numero 4;
- b. non vengano attraversati ghiacciai;
- c. eccettuate le racchette da neve non sia necessario l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi e corde.

² L'autorizzazione viene concessa se l'accompagnatore di escursionismo:

- a. è «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della LFPr⁶;
- b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

³ Al titolo di «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della LFPr sono equiparati:

- a. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI.
- b. un diploma di «International Mountain Leader (IML)» riconosciuto dall'unione internazionale delle associazioni degli accompagnatori di escursionismo (UIMLA);

⁴ L'autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita inoltre ad accompagnare i clienti nel quadro di gite escursionistiche ai sensi dell'articolo 4 capoverso

⁵ Il regolamento della formazione può essere consultato gratuitamente all'indirizzo:
www.ssbs.ch > _download > Reglement.

⁶ RS 412.10

1, lettera b, massimo di un grado di difficoltà T4 secondo l'allegato 2 numero 2, sempre che l'accompagnatore di escursionismo disponga di una formazione complementare riconosciuta da un'associazione professionale.

⁵ Gli accompagnatori di escursionismo in formazione possono svolgere escursioni con racchette da neve di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per le escursioni con le racchette da neve se ciò sia necessario per la formazione.

Art. 10 Istruttori di discese in acque vive

¹ L'autorizzazione per gli istruttori di discese in acque vive abilita ad accompagnare i clienti in attività nel quadro di discese in acque vive ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1, lettera k.

² L'autorizzazione viene concessa se l'istruttore di discese in acque vive:

- a. è «maestro di canoismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 LFPr⁷ o ha conseguito un certificato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI;
- b. offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

³ I maestri di canoismo in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera k, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.

Art. 11 Offerenti di cui all'articolo 6 della legge

L'autorizzazione per gli offerenti ai sensi dell'articolo 6 della legge abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività a norma dell'articolo 4 capoverso 1 per le quali gli offerenti dispongono di una certificazione.

Sezione 3: Certificazione

Art. 12 Organi di certificazione

La certificazione di ditte che offrono attività ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge deve essere fatta da un organo di certificazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 13 Riconoscimento degli organi di certificazione da parte del DDPS

¹ Il DDPS riconosce gli organi di certificazione a condizione che essi:

⁷ RS 412.10

- a. certifichino ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021-1:2015⁸;
- b. utilizzino come sistema di gestione della sicurezza le norme ISO 21101:2014 «Adventure tourism – Safety management systems – Requirements»⁹ e 21103:2014 «Adventure tourism – Information for participants»¹⁰ come pure il relativo resoconto tecnico ISO/TR 21101:2013 «Adventure tourism – Leaders – Personnel competence»¹¹.
- c. impieghino soltanto auditori con comprovate conoscenze specialistiche nelle attività secondo l'articolo 4 capoverso 1;
- d. garantiscano una verifica degli standard di sicurezza anche nello svolgimento delle attività sul posto.

² Il riconoscimento vale massimo cinque anni. Su domanda e dopo nuovo esame dei presupposti per il suo rilascio può essere prorogato di volta in volta per massimo cinque anni.

³ Gli organismi accreditati riconosciuti devono garantire che le condizioni di accreditamento siano sempre rispettate. Essi sono tenuti a comunicare spontaneamente e senza indugi al DDPS tutte le modifiche rilevanti riguardo al loro riconoscimento.

⁴ Se vi sono segnali che un organo di certificazione riconosciuto non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento, il DDPS provvede alle necessarie verifiche.

⁵ Il DDPS può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando non sono più soddisfatti i presupposti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità, il DDPS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.

Art. 14 Requisiti per la certificazione

¹ I requisiti minimi per una certificazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge sono soddisfatti se:

- a. il sistema di gestione della sicurezza si basa sulle norme di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b;
- b. la certificazione avviene sulla base dell'analisi di un campione di rischi secondo l'allegato 5;
- c. per lo svolgimento di attività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 si impiegano solo persone che dispongono dei necessari titoli di formazione secondo l'allegato 6.

⁸ La norma può essere richiesta a pagamento all'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch

⁹ La norma può essere richiesta a pagamento all'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch

¹⁰ La norma può essere richiesta a pagamento all'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch

¹¹ Il resoconto tecnico può essere richiesto a pagamento all'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch

² Il DDPS può adeguare gli allegati 5 e 6 numero 1 nel caso in cui si verifichino sviluppi nel campo dell'analisi di un campione di rischi o concernenti i titoli di formazione richiesti.

Art. 15 Certificazione di organi di certificazione stranieri

In casi isolati l'UFSPo riconosce la certificazione di organi di certificazione stranieri, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a-b e dell'articolo 14.

Art. 16 Concetti di sicurezza e verifiche della sicurezza

¹ L'UFSPo può sostenere istituzioni adatte nel quadro dell'elaborazione e dello sviluppo di concetti di sicurezza e di verifiche della sicurezza, in particolare nell'analisi del rischio basata su campioni, nella valutazione dei titoli di formazione e nella predisposizione di materiale per la certificazione.

² Allo scopo stipula con le istituzioni contratti di prestazione.

Sezione 4:

Obbligo di notifica per persone provenienti da Stati dell'UE o dell'AELS

Art. 17

Per i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea (EU) o di uno stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che non hanno acquisito le proprie qualifiche professionali in Svizzera ed esercitano attività autonoma in Svizzera nel campo della prestazione dei servizi o vogliono ivi praticare come lavoratori distaccati sussiste l'obbligo di annunciarsi prima dell'inizio dell'attività professionale in Svizzera ai sensi della legislazione federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Sezione 5: Procedura

Art. 18 Rilascio dell'autorizzazione

¹ Il richiedente deve inoltrare la domanda per iscritto alle autorità del Cantone in cui si trova il domicilio o la sede. Se la persona ha il domicilio o la sede all'estero, la richiesta deve essere inoltrata all'autorità cantonale del luogo in cui si svolge l'attività principale.

² La richiesta deve essere corredata dai dati e dalla documentazione di cui all'allegato 1.

³ I Cantoni possono pretendere che venga utilizzato un apposito modulo da essi elaborato.

⁴ L'autorità esamina la richiesta e la documentazione allegata entro dieci giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta la rinvia al mittente con l'indicazione di una scadenza per ovviare alle imprecisioni. Se tale termine non è rispettato la domanda viene considerata ritirata.

⁵ L'autorità decide in merito alla richiesta entro dieci giorni lavorativi a partire da quello in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.

⁶ Gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia ad aspiranti guide alpine, istruttori di arrampicata, accompagnatori di escursionismo e istruttori di discese in acque vive.

⁷ Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.

Art. 19 Rinnovo dell'autorizzazione

¹ Per il rinnovo dell'autorizzazione i titolari di un'autorizzazione individuale per lo svolgimento di attività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a - h e k devono:

- a. dimostrare che dalla data del rilascio dell'autorizzazione o dell'ultimo rinnovo hanno svolto una formazione continua nel campo della «sicurezza e gestione dei rischi» della durata di almeno due giorni, comprendene temi di cui all'articolo 2 della legge;
- b. confermare in forma adeguata il rispetto dell'obbligo di un'assicurazione ai sensi dell'articolo 13 della legge.

² Per ottenere il rinnovo della propria autorizzazione, gli offerenti di cui all'articolo 6 della legge devono dimostrare che la certificazione è stata prorogata.

³ Per il resto alla procedura si applica l'articolo 18.

Art. 20 Notifica di cambiamenti

Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla competente autorità cantonale i seguenti cambiamenti:

- a. cambiamenti nei dati di cui all'allegato 1;
- b. mancato rinnovo della certificazione;
- c. modifiche intervenute in relazione all'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 13 della legge e l'articolo 24 della presente ordinanza.

Art. 21 Registro delle autorizzazioni

¹ L'UFSPo pubblica su internet un registro delle autorizzazioni di cui agli articoli da 5 a 11.

² La lista contiene i seguenti dati:

- a. cognome e nome o ragione sociale della ditta del titolare dell'autorizzazione;
- b. recapito;

- c. tipo di autorizzazione;
- d. data di scadenza dell'autorizzazione;
- e. presenza su internet del titolare dell'autorizzazione ove essa sia stata comunicata volontariamente.

³ I dati vengono inseriti nel registro dalle autorità cantonali competenti.

⁴ L'UFSPPO e le competenti autorità cantonali sono autorizzati al trattamento dei dati.

⁵ I dati possono essere utilizzati soltanto al fine previsto nell'articolo 12 della legge.

Art. 22 Misure in caso di violazione delle disposizioni

¹ L'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione prende le misure necessarie se rileva che le disposizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, nella fattispecie se:

- a. non sono più rispettati i presupposti per la concessione dell'autorizzazione;
- b. il titolare dell'autorizzazione non beneficia più di un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
- c. non è rispettato l'obbligo di informazione.

² Se ritiene possibile ovviare alle lacune, l'autorità impone una scadenza adeguata per raggiungere questo scopo. In casi giustificati, può procrastinare la scadenza.

³ Se non si ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune e non ci si può assumere la responsabilità di far continuare a offrire l'attività, l'autorità competente interdice ogni ulteriore offerta di attività e revoca l'autorizzazione.

⁴ Le autorità di esecuzione cantonale che rilevano una violazione delle norme della legge o della presente ordinanza sono tenute ad annunciare l'episodio all'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 23 Emolumenti

¹ Sono riscossi i seguenti emolumenti:

- a. per il rilascio e il rinnovo di un'autorizzazione: 100 franchi al massimo;
- b. per la revoca dell'autorizzazione: 200 franchi al massimo.

² Se l'esame della documentazione o la revoca di un'autorizzazione richiedono particolare impegno, si applica una tariffa di 100 franchi all'ora. Ogni frazione di mezz'ora viene considerata come una mezz'ora piena.

³ Le spese sostenute - come ad esempio il costo di eventuali perizie - e gli emolumenti riscossi dall'UFFT per il riconoscimento di diplomi e certificati stranieri sono fatturati a parte in aggiunta all'ammontare della tassa.

⁴ Per il resto valgono le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004¹².

¹² RS 172.041.1

Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 24 Obbligo di assicurazione

¹ L'importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità civile professionale a norma dell'articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi all'anno.

² Sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:

- a. una fideiussione o una dichiarazione di garanzia di una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi;
- b. un conto vincolato presso una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi.

³ La società di assicurazione o la banca devono disporre dell'autorizzazione della competente autorità di sorveglianza.

⁴ L'articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guide alpine, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.

Art. 25 Obbligo di informare

¹ Chi dispone di un'autorizzazione ai termini della legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla sua assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:

- a. nei contratti e nelle condizioni generali di contratto;
- b. nelle conferme delle prenotazioni e sui biglietti;
- c. nel sito Internet.

Capitolo 4: Inventario cantonale delle discese fuori pista

Art. 26

I Cantoni possono inserire le escursioni e le discese fuori pista sul proprio territorio in un inventario, indicando per ciascuna di esse la formazione necessaria per offrirla.

Capitolo 5: Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Art. 27

L'articolo 15 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpine, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di un atto normativo

L'ordinanza sulle attività a rischio del 30 novembre 2012¹³ è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie

Autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto finora vigente restano valide fino alla loro scadenza.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

¹³ RU 2013 447, 2014 2767

Allegato 1

(art. 18 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. a)

Dati e documenti richiesti nella procedura di autorizzazione**1. Dati e documenti per le persone fisiche**¹ La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. attinenza, per gli stranieri il luogo di nascita;
- d. domicilio e recapito;

² Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a. copia del certificato di domicilio, di un permesso di dimora o di un documento di viaggio valido, se del caso con un visto;
- b. se la persona interessata è iscritta nel registro di commercio, un estratto dello stesso non più vecchio di due mesi; per le persone con domicilio all'estero, l'attestazione dell'iscrizione nel relativo registro estero;
- c. per guide alpine, istruttori di arrampicata, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e maestri di canoismo: copia dell'attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come equivalente;
- d. per aspiranti guida alpina: copia dell'attestato del corso per aspiranti dell'ASGM o di un corso per aspiranti dell'UIAGM o di un corso estero per aspiranti riconosciuto come equivalente dall'UFSPÖ;
- e. per guide alpine e aspiranti guide alpine che chiedono un'autorizzazione per il canyoning ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera i: copia dell'attestato di una formazione complementare dell'ASGM o dell'UIAGM riconosciuta;
- f. per maestri di arrampicata che richiedono un'autorizzazione per accedere alle vie ferrate ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f fino al grado di difficoltà di massimo K3 secondo l'allegato 2 numero 5: una copia dell'attestato di una formazione complementare offerta dell'associazione professionale o da essa riconosciuta;
- g. per accompagnatori di escursionismo che richiedono un'autorizzazione per gite escursionistiche ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b fino al grado di difficoltà di massimo T4 secondo l'allegato 2 numero 2: una copia dell'attestato di una formazione complementare riconosciuta dell'associazione professionale.

2. Indicazioni di carattere generale e documentazione per le persone giuridiche e le ditte individuali

¹ La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome;
- b. sede principale e sedi delle eventuali filiali in Svizzera;
- c. recapito;
- d. persona responsabile.

² Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a. per le persone giuridiche con sede in Svizzera: un estratto del registro di commercio non più vecchio di due mesi;
- b. per le persone giuridiche con sede all'estero: l'attestato che comprova l'iscrizione nel relativo registro estero;
- c. una certificazione valida ai sensi dell'articolo 14.

Allegato 2

(art. 4 cpv. 1 lett. a-f, 7 cpv. 4, 8 cpv. 1 let. a num. 1-3, 9 cpv. 1 let. a e cpv. 4)

Gradi di difficoltà per gite escursionistiche, escursioni sugli sci e le racchette da neve, discese fuori pista e vie ferrate

Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti scale dei gradi di difficoltà¹⁴:

1. Scala di difficoltà per ascensioni alpinistiche del Club alpino svizzero (CAS) del 5 settembre 2012,
2. Scala di difficoltà per gite escursionistiche trekking del CAS del 5 settembre 2012,
3. Scala per gite sci alpinistiche del CAS del settembre 2012,
4. Scala CAS delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve del settembre 2012,
5. Scala delle difficoltà per le vie ferrate del CAS del giugno 2015.

¹⁴ Le scale possono essere consultate gratuitamente al sito: www.baspo.admin.ch/de/dokumentation/gesetzliche-grundlagen/risikoaktivitaeten/merkblaetter-und-links.html.

Allegato 3
(art. 4 cpv. 1 lett. j–k)

Gradi di difficoltà in acque vive

Acque vive I: facile

Visibilità	buona visuale
Acqua	corso regolare, onde regolari, mulinelli piccoli
Letto del corso d'acqua	ostacoli facili

Acque vive II: mediamente difficile

Visibilità	passaggio libero
Acqua	corso irregolare, onde irregolari, mulinelli medi, ritorni piccoli, scivoli e rapide
Letto del corso d'acqua	piccoli ostacoli in corrente e saltini

Acque vive III: difficile

Visibilità	passaggi visibili
Acqua	onde alte e irregolari, grossi mulinelli, ritorni, scivoli e rapide
Letto del corso d'acqua	singoli blocchi di roccia, salti, altri ostacoli in corrente

Acque vive IV: molto difficile

Visibilità	passaggi difficili da riconoscere, ricognizione a piedi generalmente necessaria
Acqua	grosse onde in continuità, ritorni, scivoli e rapide potenti
Letto del corso d'acqua	rocce che ostruiscono la corrente, alte cascate con rulli

Acque vive V

Visibilità	ricognizione a piedi indispensabile
Acqua	onde estreme, ritorni, scivoli e rapide estremi
Letto del corso d'acqua	passaggi stretti, cadute molto alte con entrate e uscite difficili

Acque vive VI: limite di navigabilità

Generalmente impraticabile, eventualmente navigabile con un determinato livello d'acqua.

Allegato 4
(art. 5 cpv. 2 let. a, 7 cpv. 3 e 8 cpv. 2 let. a)

Patenti attribuite secondo la vecchia normativa

1. Guide alpine

1. Patente grigionese di guida alpina, ottenuta prima del 26 novembre 2000,
2. Patente bernese di guida alpina, ottenuta prima del 1° gennaio 2001.

2. Istruttori di arrampicata

Attestato di «Istruttore di arrampicata ASGM» ottenuto prima del 31 dicembre 2011.

3. Maestri di sport sulla neve

1. Patente grigionese di maestro di sci, ottenuta prima del 26 novembre 2000,
2. Patente grigionese di maestro di snowboard, ottenuta prima del 26 novembre 2000,
3. Patente grigionese di maestro di sci di fondo, ottenuta prima del 26 novembre 2000,
4. Patente bernese di maestro di sci, ottenuta prima del 1° luglio 1999,
5. Patente vallesana di maestro di sci ottenuta prima del 31 dicembre 2003.

Allegato 5
(art. 14 cpv. 1 let. b)

Analisi dei campioni di rischio

1. Si devono considerare le seguenti analisi dei campioni di rischio elaborate di «Safety in adventures».¹⁵
 - a. Spedizioni del 15 agosto 2002;
 - b. Trekking del 15 agosto 2002;
 - c. Sport di montagna del 29 novembre 2006;
 - d. Canyoning del 15 agosto 2002;
 - e. River-Rafting del 15 agosto 2002;
 - f. Canoismo del 15 agosto 2002;
 - g. Hydrospeed del 15 agosto 2002;
 - h. Bungee Jumping del 15 agosto 2002.
2. La certificazione può essere fatta sulla base di un'analisi dei rischi diversa, nei limiti in cui sia garantito uno standard di sicurezza equivalente.

¹⁵ Le analisi dei campioni di rischio possono essere consultate gratuitamente al sito: www.baspo.admin.ch

Allegato 6
(art. 14 cpv. 1 let. c)

Titoli di formazione richiesti per la certificazione

1. I requisiti generici riguardanti i titoli di formazione e i titoli di formazione richiesti per le singole attività sono riportati nella lista delle formazioni di «Safety in adventures» del 26 febbraio 2018¹⁶.
2. L'UFSPPO riconosce i certificati esteri nei limiti in cui sono equivalenti ai titoli di formazione di cui al numero 1. I titoli riconosciuti sono pubblicati su internet.

¹⁶ La lista delle formazioni di «Safety in adventures» è consultabile gratuitamente al sito: www.baspo.admin.ch > ... > ...